

## Comune di Taormina

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 del reg.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA N.1333/2016 DEL TRIBUNALE DI MESSINA DEPOSITATA IL 09/05/16.

Data 30/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15 In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**. Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba. La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti. Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia. Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza N.1333/2016 del Tribunale di Messina depositata il 09/05/16".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 5 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza N.1333/2016 del Tribunale di Messina 09/05/16".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### **DELIBERA**

DI APPROVARE l'unita proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza N.1333/2016 del Tribunale di Messina 09/05/16". Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### **DELIBERA**

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



## Comune di Taormina

Provincia di Messina

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


N° del registro	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito
Data	Sentenza 1333/2016 del Tribunale di Messina depositata il 09/05/16

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL

#### PREMESSO:

- Che con verbale di somma urgenza del 12.07.2000, giusta fattura del 02/10/2000 la ditta Giunta Salvatore è creditrice dal Comune di Taormina della complessiva somma di €. 25.227,16, quale prezzo per lavori di Prevenzione Incendi per le Proprietà Comunali;
- Che il Comune di Taormina ha effettuato versamenti in acconto per complessive £. 7.040.000, rimanendo debitore per €. 21.379,45 (£. 41.396.382);
- Che con Raccomandata del 26/01/2004, inviata alla ditta Giunta dal Comune di Taormina, lo stesso ha riconosciuto il debito fuori bilancio nei confronti della Ditta Giunta per un ammontare di €. 21.379,45;
- Che tale riconoscimento, inoltre, è confermato anche dall'attestazione del 03/06/2003, in cui il Dirigente dell'Area 5° Ambiente e Protezione Civile ha attestato il debito fuori bilancio di €. 21.379,45 compreso IVA in favore della ditta Salvatore Giunta;
- Che tale debito fa parte della deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2004, avente per oggetto: Debiti fuori bilancio riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli art. 193 e194 del D.L.vo 267/00, che il consiglio comunale non ha riconosciuto;
- Che la ditta Giunta Salvatore ha depositato Ricorso per Decreto Ingiuntivo in data 05/10/2005;
- Che il giudice adito ha emesso in data 18/10/2005 Decreto Ingiuntivo n. 133/05;
- Che il suddetto Decreto Ingiuntivo è stato notificato al Comune di Taormina il 3/11/2005;
- Che avverso il Decreto Ingiuntivo n. 133/05 il Comune di Taormina ha proposto opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo, innanzi al Tribunale di Taormina, nominando quale legale di fiducia dell'amministrazione l'avv. Nicola Barbaro;
- Che con Sentenza n. 1333/2016 emessa dal Tribunale di Messina Prima Sezione Civile, in data 09/05/2016 e notificata a questo Ente con formula esecutiva il 10/10/2016, il Comune di Taormina viene condannato al pagamento in favore della ditta creditrice della somma di €. 21.379,45 oltre interessi legali dal 03/06/2003 fino al soddisfo, condanna altresì il comune di Taormina al pagamento della residua quota di ¾ delle spese processuali che liquida in euro 3.626,25 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;

#### **CONSIDERATO:**



- Che il rapporto obbligatorio con il Comune è sorto in violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000, che impongono l'assunzione del previo impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutivo e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: "nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di "riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle nomali procedure di programmazione e di gestione delle spese" tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

#### RITENUTO:


• Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 32.433,77, compreso di interessi e spese di giudizio, in favore della Ditta Giunta Salvatore; così suddiviso:

sorte capitale	€. 21.3	79,45
interessi	€. 5.7	63,19
onorario	€. 3.6	26,25
spese forf. 15%	€. 5	43,94
CPA 4%	€. 1	66,81
IVA 22%	€ 9:	54,14
Totale	€. 32.4	33,77

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

#### **PROPONE**

- 1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
- 2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad € 32.433,77 in favore della ditta Giunta Salvatore, scaturente dalla Sentenza n. 1333/2016 del Tribunale di Messina Prima Sezione Civile, depositata in data 09/05/2016 e notificata a questo Ente con formula esecutiva il 10/10/2016;
- 3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 32.433,77 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0110 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018:
- 4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
- 5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
- 6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.





Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Il Responsabile del Contenzioso Arch. Lucia Calandruccio

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag Rosario Curcuruto



STUDIO LEGALE ASSOCIATO PARISE
Avv. Leiteria Parisi
Avv. Maria Patrinia Parisi
Via Region Margherita, 46
90028 - Santa Terana di Misa Mad
Telefax 0942 794762

POPIA

#### TRIBUNALE DI MESSINA

#### Prima Sezione Civile

#### Verbale di udienza

L'anno 2016, il giorno 06 del mese di maggio, innanzi alla dott.ssa. Carmela Sciacca, giudice onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000837/2005 R.G. e vertente

#### TRA

Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Via Camiciotti n. 71, presso lo studio dell'avv. Nicola Barbaro, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione;

- attore opponente -

#### **CONTRO**

Ditta Giunta Salvatore, in persona del rappresentante p.t., con sede in Taormina (ME), Via Chianchitta n. 161, elettivamente domiciliata in Santa Teresa di Riva (ME), Via R. Margherita n. 66, presso lo studio dell'avv. Maria Patrizia Parisi, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta;

-convenuta opposta-

OGGETTO: pagamento di somme.

E' comparso per parte opposta l'Avv. Maria Patrizia Parisi, la quale insiste in quanto formulato nei precedenti atti e verbali di causa ai quali integralmente si riporta.

#### IL GIUDICE ISTRUTTORE

pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con ricorso depositato in data 18.10.2005, la Ditta Giunta Salvatore chiedeva a questo Tribunale l'emanazione di decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Taormina, per il pagamento della somma di euro 21.379,45, oltre interessi legali sino al soddisfo, in forza

4

Firmato Da: DONATO STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c



## Sentenza n. 1333/2016 pubbl. il 06/05/2016 Repert. n. 1781/2016 dei 09/05/2016

PAGES - Santa Teresa di Riva Meres

delle prestazioni lavorative di prevenzione incendi eseguite dalla predetta Ditta in favore del Comune di Taormina.

Il giudice designato, con provvedimento n. 133/2005, depositato in data 18.10.2005, ingiungeva al Comune di Taormina, il pagamento in favore del ricorrente della somma richiesta, oltre le spese della procedura.

Il decreto monitorio n. 133/2005 veniva opposto dal Comune di Taormina con atto di citazione notificato in data 12.12.2005, con il quale parte opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto privo dell'indicazione del termine di quaranta giorni entro il quale l'opponente avrebbe potuto proporre opposizione.

Evidenziava, inoltre, che il decreto ingiuntivo era stato emesso in carenza dei relativi presupposti, in quanto il credito residuo indicato dal ricorrente non risultava né determinato né determinabile.

Osservava, ancora, che la Ditta Giunta Salvatore non aveva fornito prova alcuna dell'esistenza di un rapporto obbligatorio con il Comune, non essendo in tal senso sufficienti le fatture prodotte nella fase monitoria, né l'estratto del libro di commercio certificato dal Notaio, giacché, dall'esame di tale ultimo documento, l'IVA inerente alla fattura n. 2 del 26.10.2000 era riportata nella pagina successiva ove non vi era alcuna certificazione da parte del Notaio.

Concludeva, infine, evidenziando che il decreto ingiuntivo era stato emesso ultra petita, giacché il G.I. aveva liquidato gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002, sebbene il ricorrente avesse chiesto gli interessi soltanto nella misura legale e che, in ogni caso, il predetto decreto legislativo non poteva trovare applicazione ai contratti stipulati anteriormente all'8 agosto 2002.

Tanto premesso, il Comune di Taormina chiedeva 1) l'accoglimento della spiegata opposizione e, per l'effetto, la declaratoria di infondatezza e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto; 2) in subordine, la riforma del decreto ingiuntivo opposto nella parte relativa alla liquidazione degli interessi, con vittoria di spese e compensi.

Integrato il contraddittorio si costituiva in giudizio la Ditta Giunta Salvatore la quale, contestando quanto dedotto ex adverso, evidenziava che, in motivazione il G.I. aveva







inserito l'espresso avvertimento relativo al termine entro il quale andava spiegata l'opposizione e che, in ogni caso, ogni vizio avrebbe dovuto ritenersi sanato in forza del secondo comma dell'art. 156 c.p.c.

Osservava, inoltre, che il credito era determinato nel suo ammontare, precisando che, a fronte di un credito di euro 25.227,16, aveva accettato la liquidazione della minor somma di euro 21.379,45, come riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Comune di Taormina, come, peraltro, emergeva dalla raccomandata del 26.01.2004.

Concludeva, infine, evidenziando che il Giudice del monitorio non era incorso in alcun vizio di ultra petizione, dal momento che il d.lgs. 232/2002 doveva ritenersi applicabile a tutte le transazioni di natura commerciale.

Tanto premesso, la Ditta Giunta Salvatore chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo obposto, con vittoria di spese e compensi.

Mon essendo necessaria attività istruttoria, all'udienza del 06.05.2016, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice Istruttore disponeva la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale pronunciava la presente sentenza dando immediata lettura del dispositivo e della sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ai fini della decisione occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto - che ha la posizione sostanziale dell'attore - e delle eccezioni e delle difese dell'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - e non già stabilire - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria o dell'incidenza delle spese della fase monitoria - se l'ingiunzione sia stata, o non, legittimamente emessa.

Nel giudizio di opposizione, come sopra esposto, ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n. 7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova di fatti estintivi o impeditivi. (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).





Ai fini della decisione occorre, poi, esaminare la documentazione depositata dalle parti.

Parte opposta, in particolare, ha prodotto: 1) la fattura n. 02/00 del 26.10.00 sottoscritta dal Comune di Taormina; 2) l'estratto del libro di commercio certificato dal Notalo; 3) la raccomandata del 26.01.2004; 4) l'attestazione del 3.06.2003.

Parte opponente ha, inoltre, prodotto la delibera del 12.07.2000 in forza della quale è stato conferito l'incarico alla Ditta Giunta;.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto spiegata dal Comune di Taormina, in quanto asseritamente privo dell'indicazione del termine di quaranta giorni entro il quale l'opponente avrebbe potuto proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Deve osservarsi, in proposito, che l'indicazione del termine di quaranta giorni risulta espressamente indicata nel decreto ingiuntivo emesso dal Giudice della fase monitoria ed, in ogni caso, che non si è verificato, in concreto, alcun pregiudizio del diritto alla difesa dell'opponente, il quale si è costituito tempestivamente nel termine di quaranta giorni.

I rilievi innanzi esposti costituiscono il logico corollario di quanto è espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 156 c.p.c., ai sensi del quale "la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato".

La disposizione innanzi richiamata consacra il principio della c.d. strumentalità delle forme, in base al quale se lo scopo dell'atto è in concreto raggiunto, la nullità non può essere dichiarata, sancendo così il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Va, poi, destituita di fondamento la deduzione avanzata dal Comune di Taormina secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in difetto dei relativi presupposti, stante la non determinatezza del credito ingiunto.

E' sufficiente evidenziare, a tale riguardo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Il giudice dell'opposizione, pertanto, non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere - sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti - all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi,







collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizi di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. La necessità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento non si pone neppure agli effetti della incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (v. Cassazione civile sez. II 06 maggio 2013 n. 10503).

Ne consegue che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto giudizio autonomo a cognizione piena nel quale è possibile procedere all'effettivo accertamento del credito ingiunto, prive di rilievo appaiono tutte le deduzioni volte a contestare l'asserita illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e la relativa non determinatezza del credito ingiunto.

In ordine, poi, all'esistenza del rapporto obbligatorio esistente tra la Ditta Giunta ed il Comune di Taormina occorre evidenziare che lo stesso opponente ha prodotto in giudizio la delibera del 12.07.2000, dalla quale si evince il conferimento e la successiva accettazione dell'incarico per lo svolgimento della prestazione oggetto di causa.

A ciò si aggiunga che, nella raccomandata del 26.01.2004, inviata alla Ditta Giunta dal Comune di Taormina, e da quest'ultimo non contestata, l'opponente ha riconosciuto il debito fuori bilancio nei confronti della Ditta opposta per un ammontare di euro 21.379,45. Tale riconoscimento, inoltre, è confermato anche dall'attestazione del 3.06.2003, in cui il Dirigente dell'Area 5° Ambiente e Protezione Civile ha attestato il debito fuori bilancio di euro 21.379,45 compreso IVA in favore della ditta Salvatore Giunta, debito contratto per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'espletamento di funzioni e servizi di competenza, e che la spesa rientra nelle accertate e dimostrate utilità ed arricchimento

Orbene, raggiunta la prova della fonte negoziale (nella specie il conferimento del predetto incarico), l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo ovvero l'inesistenza di tale fonte grava sul debitore. Il fondamento di tali argomentazioni è rappresentato dal generale principio in base al quale l'onere della prova è ripartito tra le parti, nel senso che (alla luce

dell'Ente.





del principio enunziato in termini generali da Cass., Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533) il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.

Tale onere probatorio, nella fattispecie in esame, non può ritenersi assolto dal Comune di Taormina, atteso che quest'ultimo non ha allegato né prodotto documentazione alcuna volta a dimostrare, neppure presuntivamente, l'inesistenza ovvero l'estinzione della predetta obbligazione.

Va, invece, accolta la deduzione avanzata dal Comune di Taormina in ordine all'inoperatività, nella fattispecie in esame, degli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002.

Ed infatti, l'art. 11 del decreto legislativo richiamato dispone expressis verbis che "le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002".

Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione prodotta in atti, è emerso che il conferimento e la successiva accettazione dell'incarico per lo svolgimento della prestazione oggetto di causa è avvenuto in forza della delibera del 12.07.2000, con la conseguenza che non può trovare applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 231/2002.

Ne consegue, quale corollario di tutte le considerazioni esposte, che il decreto ingiuntivo n. 133/2005 va revocato e, per l'effetto, il Comune di Taormina va condannato al pagamento in favore della Ditta Giunta Salvatore della somma di euro 21.379,45, oltre interessi legali dal 3.06.2003 al soddisfo.

Stante il parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dal Comune di Taormina (limitatamente alla non operatività del decreto legislativo n. 231/2002 nel computo degli interessi), sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali in misura pari ad ¼. La residua quota (3/4) va posta a carico del Comune di Taormina.

Detta quota di spese processuali si liquida applicando i valori medi per ciascuna fase processuale, tenuto conto del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta come da dispositivo in base alle tariffe vigenti.





#### P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal Comune di Taormina nei confronti di Giunta Salvatore così provvede:

- 1. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione spiegata dal Comune di Taormina e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 133/2005 del 18.10.2005;
- 2. Condanna, per le causali esposte in motivazione, il Comune di Taormina al pagamento in favore della Ditta Giunta Salvatore della somma di euro 21.379,45, oltre interessi legali dal 3.06.2003 al soddisfo.
- Rigetta, per le causali esposte in motivazione, tutte le altre domande, difese ed eccezioni spiegate dal Comune di Taormina.
- 4. Compensa tra le parti processuali le spese in misura pari ad un 1/4.
- 5. Condanna il Comune di Taormina al pagamento della residua quota di ¾ delle spese processuali sostenute dalla Ditta Giunta Salvatore, che liquida in euro 3.626,25 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Letto in udienza alle ore 14:30

(Dott.ssa Carfnela Sciacca)

Depositato in Cancellando
9516
Messina, 9516
LI CEZENARKI GINDIZIARKO
(DOULSE Stefanty SONATO)





## REPUBBLICA TRALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

٠, ١,	pla comormo m.	3****		_
rici	hiesta dell'Avvocato	MARIA	Pamil, A	ars
nel	hiesta dell'Avvocato l'interesse di	DITTA	GUNIA	SALVAPOR
*\ais	sensi della Sentenza	della Corte Co	ostituzionale 0	6-12-02 n. 522
VNBID Me	ssina li	6 (11	-	
VIII	.08E W. 23., 245.S		10 H	SINA * VNB
	Copia conforme ad		pedita in form	a esecutiva
	Messina, lì	77 (	1/16	-

#### RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Messina, ivi residente per la carica, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto al

Sig. Commente de l'ocorere, el persone
All findeco fro-femple, Louvalest.
do il suo frocurolore conhento
do il suo frocurolore conhento
Av. Picola Bonbaro, via Comerciale

Ave. Picola Bonbaro, via Comerciale

El 18100 Messue, ludiante courrer « secon D

धित्र ः 🏌	
	SPECIFICA
(14)M	The month of the state of the
Est.or	B M. management of
$q_{i_1,\dots}$	The III and recommended the second se
	TOTALE le
5 · +	ELEBER Was represented to the commence of the
• ;	20313
	Spiritual and damas
	TOTALE L. L.
	L'Uff. AGindisiario
	Δυμρία tassa Tussel viewei Rollo
	in modo virtua e Ufficio Bollo
	Ci Mossins
	1 1 0



#### Protocollo Generale

#### N° 20115 del 10/10/2016 13:58

Movimento:

Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto:

CAUSA CIVILE DITTA GIUNTA SALVATORE C/. COMUNE DI TAORMINA – SENTENZA 1333/2016 DEL TRIBUNALE DI MESSINA, DEPOSITATA IN DATA 9 MAGGIO 2016 – NOTIFICA CON FORMULA ESECUTIVA IN DATA 07 OTTOBRE 2016.

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

**AVVNBARBARO** 

#### **Smistamenti**

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Contenzioso	24/10/2016	25/10/2016	Gabinetto sind,giunta,relaz. pubbl.	COMPETENZA
Contenzioso	02/11/2016	02/11/2016	Funzione 2 - Gest. econom.,finanz., program., provv. e cdg	COMPETENZA
Funzione 2 - Gest. econom., finanz., program., provv. e cdg	10/10/2016	02/11/2016	Protocollo	COMPETENZA
Funzione 5 - Opere Pubbliche	02/11/2016		Contenzioso	COMPETENZA
Gabinetto sind,giunta,relaz.	10/10/2016	11/10/2016	Protocollo	COMPETENZA
Funzione 5 - Ambiente e Protezione Civile	02/11/2016		Contenzioso	COMPETENZA
Contenzioso	10/10/2016	11/10/2016	Protocollo	COMPETENZA
		Allegati		
Q.tà Tipo Allegato			Descrizione	

TestodelMessaggio.html



Il presente verbale, salvo ulteriore lett dell'Ordinamento Amministrativo degl marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto co	i Enti Locali nella Regio	
IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
∧ Sterrantino Rosaria	Sig. Antonio D'Aveni	Dott Efritubba Rossana
Mosa Slut		
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL G	IORNO	named and a second a second and
☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazion	e (art. 12, comma 1, L.R	. n. 44/91)
Reg. Albo Pret. on line n/	del Il respo	onsabile
Dichiarata immediatamente esecutiv	ra (art. 12, comma 2, L.R	. n. 44/91)
Dalla Residenza Municipale, 3 (1 1)	C. 2016	$V_{\sim}$
	IL S	EGRETARIO GENERALE

